



Deliberazione n.	295	Seduta del	23 FEB. 2018
<p>Convenzione tra ASST Monza ed Università Insubria di Varese per lo svolgimento di attività integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione.</p>			

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Vista la seguente normativa in materia:

- D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- D.L. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Decreto MIUR 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;



Dato atto che l'Università Insubria di Varese con nota del 07.12.2017, prot. gen. 46857/2017, ha chiesto l'attivazione di specifica convenzione per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della formazione specialistica di area sanitaria presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, a favore del medico specialista, dr.ssa Valeria Alicino;

Ricordato che l'ASST Monza con delibera n. 1610 del 31.10.2017 ha approvato la convenzione quadro di durata quinquennale tra l'Azienda e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che disciplina il rapporto di collaborazione tra le parti, diretto a soddisfare lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'espletamento delle attività assistenziali dell'ASST Monza;

Atteso che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 dell'Accordo sopra richiamato, con nota prot. n. 861 del 10.01.2018 si è provveduto a richiedere formale nulla osta all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in quanto trattasi di formazione presso Struttura Complessa a Direzione Universitaria;

Dato atto che in data 26.01.2018, nota prot. ASST n. 3348 del 29.01.2018 è pervenuto da UNIMIB il regolare nulla osta alla stipula della convenzione fuori rete formativa in parola;

Acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento i seguenti pareri favorevoli alla stipula della convenzione di cui trattasi:

- parere favorevole espresso in data 12.12.2017 dal Prof. Roberto Fumagalli –Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- parere favorevole espresso in data 18.12.2017 dal Prof. Giuseppe Foti – Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza ASST Monza;
- pareri favorevoli espressi in data 22.01.2018 dalla Direzione Medica di Monza, dal Servizio Protezione e Prevenzione e dalla Promozione Sociale e Medicina Preventiva;

Visto lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che costi relativi ai camici ed ai pasti di complessivi € 996,12 sono interamente compensati con i benefici che deriveranno all'ASST dall'apporto all'organizzazione e ai processi lavorativi da parte della dr.ssa Alicino, durante l'espletamento delle attività professionalizzanti previste dal percorso formativo di cui alla convenzione di cui trattasi;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Medica Monza per gli adempimenti conseguenti alla stipula della convenzione di che trattasi;

Preso atto dell'attestazione del Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;



DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con l'Università Insubria di Varese, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della formazione specialistica di area sanitaria presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione a favore della dr.ssa Alicino Valeria, con decorrenza 01.03.2018 sino al 31/08.2018;
2. di dare atto che i costi relativi ai camici ed ai pasti di complessivi € 996,12 sono interamente compensati con i benefici che deriveranno all'ASST dall'apporto all'organizzazione e ai processi lavorativi da parte della dr.ssa Alicino, durante l'espletamento delle attività professionalizzanti previste dal percorso formativo di cui alla convenzione di cui trattasi;
3. di dare mandato alla Direzione Medica Monza per gli adempimenti conseguenti alla stipula della convenzione di che trattasi;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matted Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Copia non autografa



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 295 del 23 FEB. 2018

Oggetto:

Convenzione tra ASST Monza ed Università Insubria di Varese per lo svolgimento di attività integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore f.f. S.C. Affari Generali e Legali

Avv. Marta Viganò

Visto di congruità tecnica di competenza

Direttore Dipartimento Amministrativo

Arch. Luigi G. Rossi

Parere in ordine alla regolarità contabile

Dirigente f.f. S.C. Economico Finanziaria

Dr. Toni Genco

Copia non utilizzabile per firmare

Q

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, con sede legale in Via Ravasi, 2, Varese, cap. 21100, C.F. 95039180120 e P.IVA 02481820120, rappresentata dal Presidente della Scuola di Medicina, Prof. Giulio Carcano, d'ora in poi denominata "Università";

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza, C.F. e P. IVA 09314290967, con sede legale in Monza, prov. MB, Via Pergolesi, 33, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale predetta, d'ora in poi denominata "Azienda".

PREMESSE

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";

- 9
- Visto il D.L. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
 - il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;
 - considerato che le strutture messe a disposizione fanno parte della rete formativa di un altro Ateneo (UNIMIB), l'Azienda dichiara che, a seguito di verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura permette di accogliere, secondo quanto previsto dal succitato Decreto MIUR 13.06.2017, n. 402 (Allegato 1-punto 1.2), il medico in formazione, dr.ssa Valeria Alicino

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'Azienda si impegna ad accogliere presso la propria S.C. di Anestesia e Rianimazione Monza per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università, il medico specialista in formazione dott.ssa Valeria Alicino, nata a Terlizzi (BA), il 10/11/1987 e residente a Andria (BT), viale Bernini, 55, Codice fiscale LCNVLR87S55L1090

Q

Art. 3

L'attività formativa della dott.ssa Valeria Alicino ha durata di sei mesi, a decorrere dal 01/03/2018 sino al 31/08/2018. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Art. 4

L'Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla propria S.C. di Anestesia e Rianimazione Monza.

Il medico in formazione specialistica frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione Monza, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6

La frequenza della specializzanda è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione nonché dal piano formativo presentato dalla specializzanda stessa e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Azienda.



Art. 7

L'attività integrativa si svolge sotto la guida del Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione Monza individuato come tutore dall'Azienda.

Art. 8

L'accertamento della regolare frequenza del medico specialista in formazione è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell' Azienda ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Q

Al riguardo il datore di lavoro dell' Azienda (secondo il sistema di deleghe vigente nella Azienda stessa) garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda.

Art. 12

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'Azienda è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente dell'Azienda stessa, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca al medico competente aziendale il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 13

L' Azienda assicura al medico in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di

Q

protezione dei dati personali.

L'Azienda si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Il medico in formazione specialistica è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, cui venga a conoscenza durante il periodo della attività integrativa, presso l'Azienda, secondo quanto previsto dal succitato Decreto Legislativo.

Art. 15

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 16

La presente convenzione ha durata di sei mesi, corrispondenti al periodo di formazione della dott.ssa Valeria Alicino presso la S.C. di Anestesia e Rianimazione dell' Azienda per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell'Università, concedendo, ai sensi del D. Lgs 368/99, l'uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie (idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. – Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) della citata struttura complessa dell'Azienda, con decorrenza, a norma dell'art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera.

Art. 17

Q

E' fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 30 giorni di preavviso.

In particolare, l'Università riconosce all'Azienda la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico in formazione specialistica agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

Art. 18

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 19

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Monza.

Art. 20 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

per Università degli Studi dell'Insubria

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA

Prof.

per

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'AZIENDA

Q

Dott

per

Copia non utilizzabile per fini legali